ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 9

Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale e' quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di prima categoria. Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale e' quella, stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di seconda categoria. La prima classe di stipendio e' attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	I — Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo
Capo	II — Personale direttivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-9-carriera-del-personale-direttivo-degli-istituti-di-istruzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it